

**TRIBUNALE DI VASTO**

N. 6/2015

Il giudice;

nel procedimento in epigrafe indicato, trattenuto in decisione all'udienza del 10.10.17;

scaduti i termini per repliche in data 2.1.18;

esaminato il verbale di mediazione, evidenzia quanto segue.

Il decidente ritiene che, sia per la mediazione obbligatoria da svolgersi prima del giudizio ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010, sia per la mediazione demandata dal giudice, ex art. 5, comma 2, è necessario – ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda - che le parti compaiano personalmente (assistite dai propri difensori, come previsto dal successivo art. 8) all'incontro con il mediatore. Graverà su quest'ultimo, in qualità di soggetto istituzionalmente preposto ad esercitare funzioni di verifica e di garanzia della puntuale osservanza delle condizioni di regolare espletamento della procedura, l'onere di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo - se necessario – un rinvio del primo incontro, sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione, ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso

partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire.

La parte che avrà interesse contrario alla declaratoria di improcedibilità della domanda avrà l'onere di partecipare personalmente a tutti gli incontri di mediazione, chiedendo al mediatore di attivarsi al fine di procurare l'incontro personale tra i litiganti; potrà, altresì, pretendere che nel verbale d'incontro il mediatore dia atto della concreta impossibilità di procedere all'espletamento del tentativo di mediazione, a causa del rifiuto della controparte di presenziare personalmente agli incontri. Solo una volta accertato che la procedura non si è potuta svolgere per indisponibilità della parte che ha ricevuto l'invito a presentarsi in mediazione, la condizione di procedibilità può considerarsi avverata, essendo in questo caso impensabile che il convenuto possa, con la propria colpevole o volontaria inerzia, addirittura beneficiare delle conseguenze favorevoli di una declaratoria di improcedibilità della domanda, che paralizzerebbe la disamina nel merito delle pretese avanzate contro di sé. Negli altri casi e, segnatamente, quando è la stessa parte che ha agito (o che intende agire) in giudizio a non presentarsi personalmente in una procedura di mediazione da lei stessa attivata (anche su ordine del giudice), la domanda si espone al rischio di essere dichiarata improcedibile, per incompiuta osservanza delle disposizioni normative che impongono il previo corretto esperimento del procedimento di mediazione.

Nel caso in esame, nella procedura di mediazione l'attore non è comparso personalmente, ma ha delegato un difensore - avv. che, a

fronte del dissenso manifestato dalla convenuta (non comparsa neppure a mezzo del difensore), non ha formulato alcuna istanza: non ha chiesto al mediatore di attivarsi al fine di procurare l'incontro personale tra i litiganti, nè preteso che nel verbale d'incontro il mediatore desse atto della concreta impossibilità di procedere all'espletamento del tentativo di mediazione a causa del rifiuto della controparte di presenziare personalmente agli incontri. Del resto, tale concreta impossibilità non può desumersi da alcun elemento siccome lo stesso mediatore ha ommesso qualunque iniziativa tesa a sollecitare la presenza personale delle parti non comparse personalmente. In conclusione, il mediatore ha semplicemente preso atto della mancata comparizione della convenuta e dell'avviso espresso dalla stessa, dichiarando chiuso il procedimento, senza dare atto a verbale delle ragioni della assenza di ambo le parte e delle eventuali iniziative adottate al fine di procurare la comparizione personale delle stesse. Peraltro, al verbale non è neppure allegata la procura in favore dell'avv.

La procedura non si è, pertanto, svolta correttamente.

Rammentato che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda.

Ritenuto, pertanto, che occorre fissare l'udienza successiva alla scadenza del termine di cui all'art. 6 d. cit. assegnando alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione - anziché dichiarare l'improcedibilità della domanda - poiché l'orientamento giurisprudenziale innanzi esposto è successivo all'epoca dell'esperimento del precedente procedimento di mediazione.

PTM

rimette la causa sul ruolo istruttorio e rinvia all'udienza del 26.6.18 ore 9.30, assegnando il termine suddetto.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Vasto, 29.1.18

Il Giudice

dott.ssa Anna Rosa Capuozzo